

## GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS

### SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

LOTTO n. \_\_\_\_\_ CIG n. \_\_\_\_\_

#### TRA

ACaMIR con sede legale in ..... e domiciliata ai fini del presente atto in ....., via ....., ....., in persona di ..... Dott. ....., giusta poteri allo stesso conferiti da ..... (nel seguito per brevità anche “ACaMIR”);

#### E

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

#### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”).

#### PREMESSO CHE

- l'ACaMIR, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla DGR n.151 del 21/03/2017 e dalla Convenzione del.....stipulata con la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura in acquisto di autobus, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 5 Lotti, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- Con Determinazione del Commissario n. 67 del 28/04/2017, l'ACaMIR ha preso atto dei documenti costituenti il Progetto ex art. 23, comma 14 del Dlgs 50/2016, per la fornitura di complessivi n. 305 autobus, divisa in cinque lotti funzionali: LOTTO 1 - CIG ..... CUP ..... - LOTTO 2 - CIG ..... CUP .....; LOTTO 3 - CIG ..... CUP ....., LOTTO 4 - CIG ..... CUP ....., LOTTO 5 - CIG ..... CUP .....
- Con Determinazione del Commissario dell'ACaMIR n.... del..... è stata indetta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del Dlgs n. 50/2016, procedura aperta avente ad oggetto l'aggiudicazione di un “Accordo Quadro

per la fornitura di complessivi n. 305 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in cinque lotti funzionali, da utilizzare per il servizio pubblico di linea della Regione Campania” e sono stati approvati i relativi atti di gara;

- d. Con Determinazione del Commissario dell'ACaMIR n. .... del ..... è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- e. Con verbale n. ....del ..... la Commissione giudicatrice proponeva di aggiudicare il Lotto n..... della gara de qua alla società .....
- f. Con Determina del Commissario n. ....del ..... è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n....., in conformità a quanto proposto dalla Commissione Aggiudicatrice, in favore della società .....
- g. Tutti controlli di legge sull'aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del contratto hanno avuto esito negativo;
- h. E' stata inoltrata la richiesta di informativa antimafia di cui all'Art. 91 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, il giorno ..... e, decorso infruttuosamente il termine di legge di 30 giorni, l'ACaMIR ritiene di dover stipulare il presente contratto sotto la condizione risolutiva che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato decreto legislativo, lo stesso sarà risolto ipso iure, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture e dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;
- i. Con Determinazione del Commissario dell'ACaMIR n. .... del ..... è avvenuta la presa d'atto dell'esito negativo dei controlli ex art.80 D.lgs 50/2016 e dell'efficacia dell'aggiudicazione del Lotto n....., disposta con Determinazione del Commissario n. .... del ....., in favore di ....., con sede in ....., cap. ...., ....., per un importo di Euro ....., oltre Iva;
- j. con nota prot. .... del ....., il RUP chiedeva a ..... la documentazione necessaria e di legge per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e Contratto applicativo;
- k. con Determinazione del Commissario n. .... del ..... veniva approvato lo schema definitivo dell'Accordo Quadro e del Contratto Applicativo e aggiornato il cronoprogramma delle attività;
- l. con Decreto della Regione n. .... del ..... è stato assunto l'impegno di spesa di €.....IVA inclusa, che trova copertura sul capitolo di spesa n. ...., inserito nell'ambito della Missione ....., Programma ....., Titolo ....., del bilancio .....
- m. con determinazione del Commissario n. .... del ..... è stato assunto l'impegno di spesa, per l'ACaMIR, di €..... IVA inclusa, che trova copertura sul capitolo di spesa n. ...., inserito nell'ambito della Missione ....., Programma ....., Titolo ....., del bilancio .....
- n. il Fornitore dichiara che quanto risulta dall'Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico e prestazionale lotto \_\_\_\_\_, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- o. la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'ACaMIR, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di autobus, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo stabilito, i contratti applicativi di fornitura delle singole Società Contraenti, che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia;
- p. i singoli contratti applicativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Società Contraenti ed il Fornitore e riporteranno l'esatto quantitativo della fornitura di autobus richiesta ed il luogo di esecuzione;

- q. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- r. il presente Accordo Quadro per l'ACaMIR non è fonte di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore;
- s. il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro il Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento ed i suoi Allegati, l'Offerta Tecnica ed economica del Fornitore.

### ARTICOLO 2

#### DEFINIZIONI

1. I termini indicati nell'Accordo Quadro e/o nei contratti applicativi hanno il significato di seguito specificato:
  - **Società Contraente/i:** Società di TPL, risultate assegnatarie degli autobus, che utilizza/utilizzano l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia mediante i contratti applicativi ;
  - **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Società Contraenti possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 5;
  - **Accordo Quadro:** Convenzione stipulata tra ACaMIR e il Fornitore;
  - **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - **Contratto Applicativo:** il contratto di fornitura di autobus, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale le Società Contraenti impegnando il Fornitore alla prestazione della fornitura richiesta nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e prestazionale e nell'Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore medesimo nell'Offerta Economica;
  - **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
  - **Certificato di verifica di conformità:** attestazione di esecuzione a regola d'arte delle prestazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali rilasciato dai Contraenti al Fornitore.

### ARTICOLO 3

#### NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo Quadro, quest'ultimo ed i singoli contratti applicativi di fornitura del medesimo sono regolati in via gradata:
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
  - dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
  - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

2. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi del medesimo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei contratti applicativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro ed i contratti applicativi di Fornitura, l'ACaMIR le Società Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'ACaMIR, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e prestazionale.

## ARTICOLO 4

### OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'ACaMIR affida al Fornitore, che accetta, la fornitura di n.... autobus, tipologia....di cui al lotto n..... ed eventuale manutenzione full service, così come offerta in sede di gara.
2. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Società Contraenti, a fornire gli Autobus, tramite la stipula dei Contratti applicativi di Fornitura.
3. Gli autobus dovranno essere forniti con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e prestazionale e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. L'ACaMIR, su disposizione della Regione e/o previa sua autorizzazione e, verificata, altresì, la disponibilità all'acquisto delle società di TPL, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l'aumento delle prestazioni contrattuali, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati, ex art. 106, comma 12 del Dlgs n. 50/2016.
5. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'ACaMIR, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di autobus e non è fonte, per l'ACaMIR, di alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore.
6. La stipula del presente Accordo Quadro obbliga il Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo stabilito, i contratti applicativi di fornitura delle singole Società Contraenti, che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

## ARTICOLO 5

### DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro cui i Contraenti possono concludere il contratto applicativo.
2. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni, dalla data di decorrenza dello stesso.
3. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.

4. Il presente Accordo Quadro viene inviato da ACaMIR a mezzo PEC al Fornitore che procederà, entro il termine indicato dall'ACaMIR, ad apporre la propria firma digitale e lo restituirà all'ACaMIR tramite PEC. L'ACaMIR provvederà ad apporre la propria firma digitale ed a darne comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.
5. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricezione del Fornitore, a mezzo PEC, della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dello stesso.
6. Ferma restando la validità ed efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi di Fornitura, non sarà più possibile aderire all'Accordo Quadro, qualora sia esaurito il quantitativo previsto, anche eventualmente incrementato.

## ARTICOLO 6

### COPERTURA FINANZIARIA

1. La presente procedura di gara, coerentemente con Programma Generale di Investimento 2015-2019 per Materiale Rotabile su Gomma destinato al trasporto pubblico locale, trova copertura finanziaria:
  - a) nelle risorse provenienti dal Fondo ex art 1 comma 224 L. 190/2014 riparto 2015-2016 e riparto 2017/2019 – Decreto di impegno n. 125 del 27/04/2017;
  - b) nelle risorse provenienti dal POC 2014/2020 come assegnate con DGR n. 666/2016, Decreto di impegno n. 31 del 28/04/2017 ;
  - c) nelle risorse provenienti dal contributo a carico delle aziende determinato nella misura del 30% del costo di acquisto di ogni veicolo, oltre l'IVA sull'intero importo d'acquisto.
2. Per le risorse di cui al precedente punto c), le società di TPL, in fase di manifestazione di interesse, hanno già autorizzato la Regione Campania a garantire la copertura finanziaria dell'intero importo a proprio carico, attraverso la trattenuta dai corrispettivi spettanti dai contratti di servizio, secondo modalità e tempistiche da concordarsi con la Regione stessa e gli Enti Committenti. Sempre in fase di manifestazione di interesse, le società di TPL si sono impegnate a trasmettere entro 15 giorni dalla chiusura della procedura di assegnazione degli autobus, il provvedimento attestante la copertura finanziaria dell'intero importo a carico delle stesse, emesso dall'organo amministrativo competente, ovvero espressa autorizzazione alla Regione Campania alla trattenuta dai contratti di servizio della quota di cofinanziamento a proprio carico.
3. In funzione di quanto detto ai precedenti punti 8.1 lett c) e 8.2, l'ACaMIR procederà alla verifica della copertura finanziaria per la parte di cofinanziamento a carico di ciascuna società di TPL all'esito della procedura di assegnazione, anche in considerazione del numero di autobus effettivamente richiesti e, pertanto, si riserva di non addivenire all'aggiudicazione, in tutto o in parte, del presente Accordo Quadro, in relazione all'esito della suddetta verifica, senza che il concorrente possa far valere qualsivoglia pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti dell'ACaMIR.

## ARTICOLO 7

### IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. L'importo complessivo per la fornitura di autobus lotto n. ....di tipo..... di cui al presente Accordo Quadro è fissato in € ..... (...../00) al netto dell'IVA, pari al .....% di ribasso dell'importo a base di gara.
2. Il costo unitario di ciascun autobus è pari ad €....., IVA esclusa, così come offerto in sede di gara, corrispondente alla percentuale di sconto pari a...% .

3. I corrispettivi sono dovuti dalle Società Contraenti al Fornitore, secondo quanto pattuito nei capitolati tecnici di riferimento e/o nei Contratti applicativi di fornitura.
4. I corrispettivi indicati nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti applicativi, si riferiscono alla fornitura di autobus prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Contratto applicativo di Fornitura cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e spedita alla Società Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini stabiliti.
9. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro ed il CUP (Codice Unico di Progetto), comunicati dalle Società Contraenti saranno inseriti, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovranno essere indicati dalle Società Contraenti nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come al successivo articolo.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Società Contraenti e all'ACaMIR, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. E' ammessa nei confronti di ACaMIR da parte della Società Contraente la delegazione di pagamento al Fornitore per la quota di cofinanziamento regionale (Art. 6, comma 1, lettere lett. a) e b)) ai sensi dell'art. 1269 del c.c..
12. Rispetto al lotto 2, finanziato con i fondi POC, l'aggiudicatario, in relazione alle modalità di pagamento da parte dell'Ente finanziatore, espressamente indicate nel manuale di attuazione POC, conoscendo sin d'ora l'importo, rinuncia espressamente al pagamento degli interessi che eventualmente dovessero maturare sulla fattura a saldo del 10% dell'importo a lordo dell'eventuale ribasso (per la quota parte di cofinanziamento pubblico), per un periodo non superiore a 120 giorni dal maturarsi il diritto al pagamento.
13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Società Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Società Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente
14. Le cessioni dei crediti devono essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Società Contraente.

## ARTICOLO 8

### TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro o nei Contratti applicativi, si conviene che, in ogni caso, le Società Contraenti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli contratti applicativi nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

## ARTICOLO 9

### OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione della prestazione contrattuale.
2. Gli autobus dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei Capitolati Tecnici di riferimento, nell'offerta tecnica, nei Contratti applicativi e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo Quadro e nei dei contratti applicativi, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle società Contraenti e/o dell'ACaMIR, assumendosene ogni relativa alea.
4. E' obbligo del Fornitore adottare, nell'esecuzione del contratto, tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato; rimane pertanto stabilito che la stessa assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni e/o danni.
5. Il Fornitore si assume inoltre la piena responsabilità per danni a persone e a cose della Società Contraente o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti, nell'espletamento del contratto, tenendo perciò sollevata ed indenne la Società Contraente da qualsiasi pretesa.

6. Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Società Contraenti e ACaMIR, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei contratti applicativi;
- b. sottoscrivere il/i contratto/i Applicativo/i con le Società Contraenti, entro due (2) mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.
- c. comunicare tempestivamente alle Società Contraenti e ACaMIR, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- d. mallevare e tenere indenne l'ACaMIR e le Società Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza.

## ARTICOLO 10

### VERIFICHE DI CONFORMITÀ/COLLAUDI

- 1 Anche ai sensi dell'art. 102 del Dlgs n. 50/2016, l'ACaMIR potrà effettuare apposite verifiche di conformità/collaudi della fornitura, relativamente agli autobus oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, in ragione di quanto stabilito nei Capitolati Tecnici di riferimento e nell'Offerta tecnica.
- 2 Le predette verifiche/collaudi saranno eseguite da una Commissione nominata dall'ACaMIR e composta da massimo tre componenti. Il fornitore sostiene inoltre i costi in economia di viaggio, vitto ed alloggio dalla commissione incaricata per il collaudo dei veicoli in numero di 3 persone, con espressa esclusione di ogni altra e qualsiasi spesa o costo non attinente al collaudo.
- 3 Tempi e modalità delle verifiche/collaudi sono stabiliti nel Capitolato Tecnico e prestazionale di riferimento a cui si fa espresso rinvio.

## ARTICOLO 11

### CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dell'aggiudicatario è stata corredata da cauzione provvisoria, come definita e nelle modalità previste dall'art. 93 del Dlgs n. 50/2016, n.....del.....rilasciata da..... pari al due per cento (2%) dell'importo complessivo posto a base di gara per il lotto n....., ovvero pari ad €.....
2. La suddetta cauzione provvisoria, rilasciata in favore di ACaMIR, copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.
3. La suddetta cauzione provvisoria è svincolata proporzionalmente in ragione del valore economico di ciascun contratto applicativo al momento della sottoscrizione dello stesso.

## ARTICOLO 12

### RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti applicativi di fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Società contraente e/o dall'ACaMIR, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Società contraente e/o l'ACaMIR hanno la facoltà di

- considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo contratto applicativo e/o l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'Accordo Quadro o nei Contratti applicativi, si conviene che, in ogni caso, le Società contraenti e/o dall'ACaMIR, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli contratti applicativi e/o l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
    - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
    - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
    - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACaMIR o delle società contraenti;
    - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi;
    - g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita al precedente articolo 12;
  3. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi di fornitura, la Società contraente avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i.
  4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Società contraente e/o dall'ACaMIR al risarcimento dell'ulteriore danno.
  5. L'ACaMIR, fermo restando quanto previsto nel presente articolo, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di gara e utilmente posizionati in graduatoria. al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

## ARTICOLO 13

### RECESSO

1. L'ACaMIR e le Società Contraenti, per quanto di proprio interesse, nei casi di giusta causa o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto applicativo di fornitura e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto applicativo di fornitura.

#### **ARTICOLO 14**

##### **PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO**

1. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Società Contraenti, all'ACaMIR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'ACaMIR, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'ACaMIR non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'ACaMIR e/o delle Società Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ACaMIR e/o le Società Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'ACaMIR revocherà l'autorizzazione al subappalto.
11. L'ACaMIR trasmetterà tutta la documentazione necessaria anche alle Società contraenti, il cui contratto è interessato dal subappalto.

#### **ARTICOLO 15**

##### **DIRITTI D'AUTORE**

1. L'ACaMIR e le Società Contraenti non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui il Fornitore abbia utilizzato nell'erogazione dei servizi e delle forniture oggetto del presente Accordo Quadro, dispositivi o soluzioni tecniche o quant'altro costituisca oggetto di privatistica o di brevetto di terzi.
2. Nella suddetta ipotesi, il Fornitore avrà l'obbligo di farsi carico a proprio rischio e spese dell'eventuale contenzioso derivatone, sollevando espressamente l'ACaMIR e le Società Contraenti da ogni e qualsiasi responsabilità.

---

## ARTICOLO 16

### DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli contratti applicativi, a pena di nullità della cessione medesima.

## ARTICOLO 17

### FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ACaMIR e le Società Contraenti sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

## ARTICOLO 18

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per tutte le esigenze connesse alla stipula ed alla esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti applicativi di fornitura.
2. Il Fornitore assume:
  - a. l'obbligo di attenersi alla piena e stretta osservanza delle disposizioni di cui al suddetto D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali e assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
  - b. l'obbligo di relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate per la protezione dei dati personali, allertando immediatamente l'ACaMIR in caso di anomalie e/o di emergenze;
  - c. l'obbligo di indicare il referente del Fornitore per la parte "protezione dei dati personali".

## ARTICOLO 19

### TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il presente Accordo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di ACaMIR di incamerare la cauzione provvisoria prestata.

## ARTICOLO 20

### DIVISIBILITÀ DELLE CLAUSOLE

1. Qualora una clausola del presente atto venisse dichiarata invalida, l'atto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone la finalità.
2. Qualora questo non fosse possibile, la clausola invalida sarà disapplicata e, se incidente sull'equilibrio contrattuale complessivo, si procederà ad una revisione delle pattuizioni al fine della conservazione del contratto.

## ARTICOLO 21

### COMPLETEZZA DEL CONTRATTO

1. Tutti documenti richiamati nelle premesse, costituiscono la totalità dei patti stipulati tra le Parti. In particolare si intendono qui espressamente richiamati il Capitolato Tecnico e prestazionale, l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il Contratto applicativo.
2. Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e firmata da un rappresentante autorizzato della parte contro la quale tale modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sia stata azionata.

## ARTICOLO 22

### PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI

1. Il Fornitore si obbliga ad aderire e rispettare il protocollo di legalità, conformandosi alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 07.09.07 e si impegna, in particolare, ad osservare e a rispettare le seguenti clausole, contenute nell'art. 8 del suddetto protocollo, ed in particolare:
  - a) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
  - b) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere);
  - c) si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola b2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
  - d) dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore

delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate attraverso escussione della cauzione definitiva;

- e) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- f) la sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
- g) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o , quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguibile, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita ) senza avvalersi degli intermediari di cui al Decreto-Legge n° 143/1991.

## ARTICOLO 23

### SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE - ONERI FISCALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Rimangono in capo all'ACaMIR e alle Società Contraenti gli oneri su di esse gravanti *ex lege*.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare sull'intero importo d'acquisto dell'autobus, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.
4. Sono a carico del Fornitore anche le spese relative alla pubblicazione del bando sulla GURI, sui quotidiani, ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n.50/2016, per l'indizione e l'aggiudicazione.

## ARTICOLO 24

### RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente atto si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per ACaMIR

*Il Commissario*

.....

Per .....

.....

*Sig.* .....

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza di tutti i documenti richiamati nel presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano, inoltre, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti, nel presente Contratto, nonché nei documenti ad esso allegati o comunque richiamati e di aver particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare le Parti dichiarano di approvare specificamente:

- Articolo 8 – *Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse;*
- Articolo 9 – *Obbligazioni generali del fornitore;*
- Articolo 12 – *Risoluzione;*
- Articolo 13 – *Recesso;*
- Articolo 17 – *Foro Competente.*

Per ACaMIR

*Il Commissario*

.....

Per .....

.....

*Sig.* .....